



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **05 NOV. 2013**

Prot. n. S171/2013/**601389** /3.5-805

AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO INTEGRALE DI GARA

Oggetto: avviso di rettifica al bando integrale di gara relativo ai **LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.**

1) AVVISO DI RETTIFICA RELATIVO ALLE CLASSI E ALLE CATEGORIE DI OPERE DA PROGETTARE.

Il competente Servizio Opere Ambientali della PAT con nota prot. n. 596016 dd. 04/11/2013, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, ha fornito **la nuova ripartizione delle classi relative alla progettazione di impianti elettrici, fermo restando invariate le altre:**

classe III cat. c): Euro 6.024.766,73.-

classe IV cat. c): Euro 5.029.244,49.-

Pertanto, alla luce di quanto sopra, **le classi e le categorie di opere da progettare relativamente all'intervento in oggetto risultano le seguenti:**

classe I - categoria b) Importo lavori Euro 40.008.438,67.-

classe II - categoria c) Importo lavori Euro 18.873.369,46.-

classe III – categoria b) Importo lavori Euro 4.465.326,41.-

classe III categoria c) importo lavori Euro 6.024.766,73.-

classe IV categoria c) importo lavori Euro 5.029.244,49.-

classe VI - categoria a) Importo lavori Euro 5.845.412,62.-

classe VIII Importo lavori Euro 6.320.695,80.-

classe IX – categoria c) Importo Euro 1.729.154,14.-

Alla luce della nuova individuazione delle classi e categorie di opere da progettare, i requisiti dei progettisti così come individuati al paragrafo 2.2) punto 2) del bando integrale di gara - punti 2) e 3) risultano modificati come segue:

2) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare **[Ib), IIc), IIIb), IIIc), IVc), VIa), VIII, IXc)]** per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie; a tale fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

3) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare **[Ib), IIc), IIIb), IIIc), IVc), VIa), VIII, IXc)]** per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. A tale fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento. *Si precisa che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" si intendono la progettazione di insediamenti civili di tipo industriale, di strade extraurbane principali o secondarie, di impianti elettrici e termoidraulici di tipo industriale.*

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento della L.P. 26/93, si precisa che ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione:

- **possono essere computati servizi appartenenti alla classe e categoria IVc in luogo della IIIc;**
- **possono essere computati servizi appartenenti alla classe e categoria IIIa in luogo della IIc a condizione che la dichiarazione sia accompagnata da una precisa descrizione della natura degli impianti progettati e che il processo chimico coinvolto sia circostanziato all'area della chimica organica, per stretta analogia con quanto richiesto.**

Rimangono fermi i requisiti di partecipazione dei progettisti riportati al punto 1) e 4) del punto 2 del paragrafo 2.2 del bando integrale di gara.

2) AVVISO DI RETTIFICA AL PARAGRAFO 10 DEL BANDO INTEGRALE DI GARA.

Alla luce dei pareri forniti dalle competenti Strutture provinciali, si ritiene di dover eliminare il riferimento alla "GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE" richiesta al paragrafo 10 lettera a) del bando integrale di gara.

Pertanto si precisa che il paragrafo 10 del bando integrale di gara, limitatamente alla lettera a), si intende interamente sostituito nel seguente modo:

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 23, comma 8 della L.P. 26/93, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fidejussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
 - espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Amministrazione;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;

5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Rimangono ferme le previsioni riportate alla lettere b), c) e d) del paragrafo 10 del bando integrale di gara.



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -